



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dr. Raffaele Bazzoffi
Dr. Giorgio Pieri
Dr. Gaetano Schiavone
ha pronunciato la seguente

Presidente, rel.
Consigliere
Consigliere

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 761 del Ruolo Generale anno 2009
discussa all'udienza del 21.6.2011,
promossa

da

CORRADO Franco Oliviero
con avv. Calussi

appellante

contro

BROGI Mario, con avv. D'Alessandro, Alvaro
INPS contumace

appellati

Fatto e diritto

Corrado Franco impugnava la sentenza 1174/2008 con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la domanda da esso proposta nei confronti di **Brogi Mario** allo scopo di sentirlo condannare al risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva verificatasi negli anni 1969/1972; danno da quantificarsi nell'ammontare della riserva matematica richiesta dall'INPS (circa 22.000 euro) per costituire la rendita vitalizia prevista dall'art. 13 L. 1338/62, idonea a tener logo dei contributi non versati.
Lamentava infatti l'erroneità della sentenza:

-in primo luogo nella parte in cui aveva ritenuto insussistente un danno risarcibile avendo rilevato che, non essendo ancora sorto il diritto al pensionamento, non si era verificata la perdita della prestazione previdenziale.

In realtà, sosteneva, il danno esisteva attualmente ed era rappresentato dalle somme che egli già aveva versato all'INPS, ed ancora avrebbe dovuto versare, per la costituzione della rendita nella misura quantificata dallo stesso Istituto;

-in secondo luogo, nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno individuandone il termine iniziale nella prescrizione decennale dei contributi non versati (e quindi dal 1982) .

Al contrario affermava che essa decorreva dalla perdita della prestazione previdenziale o dal raggiungimento dell'età pensionabile, eventi che non si erano ancora verificati.

Tanto premesso concludeva per la riforma della sentenza e a condanna dell'appellato al pagamento della somma determinata dall'INPS a titolo di risarcimento dei danni come previsto dall'art. 2116 c.civ., con vittoria di spese nei due gradi.

[Redacted] si costituiva sostenendo l'infondatezza dell'appello.

Confermando le argomentazioni già svolte in primo grado affermava infatti che il diritto al risarcimento del danno non poteva essere fatto valere sia perché **[Redacted]** non aveva ancora raggiunto l'età del pensionamento -e quindi non si era verificata la perdita della prestazione previdenziale che costituiva l'indefettibile presupposto della domanda- sia perché comunque egli nulla aveva versato all'INPS, che lo aveva dichiarato decaduto dalla facoltà di regolarizzare la posizione assicurativa.

Concludeva dunque per la reiezione del gravame, con vittoria di spese.

L'INPS restava contumace.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza 21.6.2011.

L'appello non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:

Come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i diritti risarcitori del lavoratore a fronte di una omissione contributiva possono diversamente atteggiarsi a seconda che tale omissione venga rilevata al momento della richiesta di pensionamento, oppure in qualsiasi altro momento a prescindere da questa:

"L'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile; l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n.1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod.civ.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod.civ. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso".

Nel caso di specie sono pacifici sia la sussistenza dell'omissione contributiva verificatasi tra il 1969 ed il 1972, sia il fatto che l'appellante non abbia compiuto l'età pensionabile.

Ne deriva che egli non ha ancora risentito alcun danno da perdita del trattamento pensionistico (danno che si prescrive in 10 anni dal verificarsi di tale evento), ma può agire per far accertare l'irregolarità contributiva e farsi risarcire dal datore di lavoro il danno costituito dalla necessità di versare all'INPS la riserva matematica che tenga luogo della contribuzione mancante.

Tale diritto è soggetto a prescrizione decennale a decorrere dalla prescrizione dei contributi omessi (nel caso di specie, dal 1982), come precisato da Cass. 12213/2004 e sarebbe quindi ormai estinto.

Ciò peraltro presuppone che, in attuazione del meccanismo descritto dall'art. 13 comma 5 L. 1338/62, lo stesso lavoratore abbia provveduto a tale versamento: ma questo presupposto nella fattispecie non si è verificato, dal momento che, come documentato in atti, il ricorrente risulta aver versato solo 8 rate da euro 366,72 ciascuna, e non già la superiore somma indicata nell'atto di appello (6 rate da euro 3.166,72) e non ha quindi perfezionato presso l'INPS la procedura che gli avrebbe dato diritto a rivalersi a titolo risarcitorio nei confronti del datore di lavoro.

La sentenza impugnata, che ha applicato in modo ineccepibile tali principi, va quindi confermata.

Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello e compensa tra le parti le spese del grado.

Firenze, 21.6.2011

Il Presidente, est.
dr. Raffaele Bazzoffi